



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo

2011/0372(COD)

24.4.2012

PARERE

della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea (COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))

Relatore per parere: Åsa Westlund

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il modo in cui l'addizionalità finanziaria è definita dai governi donatori richiede un'attenzione particolare, per garantire che una quantità sufficiente di finanziamenti sia destinata alle esigenze legate ai cambiamenti climatici evitando nel contempo che ci si sottragga agli impegni a favore dello sviluppo. Una volta garantita l'addizionalità finanziaria non sarà più necessario fare affidamento sull'aiuto pubblico allo sviluppo quale principale fonte di finanziamento. In quest'ottica è importante che gli Stati membri specifichino se le nuove e supplementari risorse vanno ad aggiungersi all'obiettivo dello 0,7% di APS/RNL, indicando in tal modo la fonte finanziaria delle risorse. Inoltre, il sostegno finanziario programmatico potrebbe rendere più difficile il controllo dei flussi di finanziamenti per il clima, dal momento che le risorse vengono integrate direttamente nel sistema di finanziamento nazionale del paese beneficiario. Per questo è importante disporre di una nuova e supplementare fonte di finanziamento relativa ai cambiamenti climatici che possa essere facilmente controllata ed erogata unitamente ai flussi di finanziamento programmatici a favore dello sviluppo. Di conseguenza, diventerà ancora più importante controllare il modo in cui i governi beneficiari ripartiscono le spese.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Ai sensi della decisione n. 1/CP.15, l'Unione europea e gli Stati membri si sono impegnati a fornire consistenti finanziamenti a favore del clima per il sostegno degli interventi di adattamento e mitigazione nei paesi in via di sviluppo. In base al paragrafo 40 della decisione n. 1/CP.16, ciascun paese sviluppato che sia Parte della convenzione UNFCCC è tenuto a promuovere la comunicazione relativamente al sostegno finanziario,

Emendamento

(16) Ai sensi della decisione n. 1/CP.15, l'Unione europea e gli Stati membri si sono impegnati a fornire consistenti finanziamenti a favore del clima per il sostegno degli interventi di adattamento e mitigazione nei paesi in via di sviluppo. In base al paragrafo 40 della decisione n. 1/CP.16, ciascun paese sviluppato che sia Parte della convenzione UNFCCC è tenuto a promuovere la comunicazione relativamente al sostegno finanziario,

tecnologico e in termini di sviluppo di capacità offerto ai paesi in via di sviluppo. Il miglioramento della comunicazione è fondamentale per il riconoscimento degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dagli Stati membri per assolvere ai propri impegni. La decisione n. 1/CP.16 ha altresì istituito un nuovo meccanismo tecnologico per favorire il trasferimento tecnologico a livello internazionale. Il presente regolamento dovrebbe garantire la disponibilità di una solida base di informazioni aggiornate sulle attività relative al trasferimento tecnologico a favore dei paesi in via di sviluppo.

tecnologico e in termini di sviluppo di capacità offerto ai paesi in via di sviluppo. Il miglioramento della comunicazione è fondamentale per il riconoscimento degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dagli Stati membri per assolvere ai propri impegni, ***specialmente quelli relativi alla coerenza delle politiche per lo sviluppo conformemente all'articolo 208 del TFUE***. La decisione n. 1/CP.16 ha altresì istituito un nuovo meccanismo tecnologico per favorire il trasferimento tecnologico a livello internazionale. Il presente regolamento dovrebbe garantire la disponibilità di una solida base di informazioni aggiornate sulle attività relative al trasferimento tecnologico a favore dei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 17 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) l'indicazione se le risorse finanziarie che lo Stato membro ha erogato ai paesi in via di sviluppo sono nuove e aggiuntive nel quadro della convenzione UNFCCC e come sono state calcolate;

Emendamento

i) l'indicazione se le risorse finanziarie che lo Stato membro ha erogato ai paesi in via di sviluppo sono nuove e aggiuntive ***rispetto all'obiettivo di portare l'aiuto pubblico allo sviluppo allo 0,7% del reddito nazionale lordo*** nel quadro della convenzione UNFCCC e come sono state calcolate;

Motivazione

È necessario fare riferimento all'obiettivo dello 0,7% di APS/RNL affinché gli impegni finanziari relativi ai cambiamenti climatici vengano rispettati e garantiti senza che i fondi pubblici internazionali siano sottratti agli impegni a lungo termine volti a sostenere lo sviluppo nei paesi poveri.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 17 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) informazioni sulle eventuali risorse finanziarie stanziato dallo Stato membro ai fini dell'attuazione della convenzione UNFCCC, per tipo di canale, (ad esempio, bilaterale, regionale o multilaterale);

Emendamento

ii) informazioni sulle eventuali risorse finanziarie stanziato dallo Stato membro ai fini dell'attuazione della convenzione UNFCCC, per tipo di **strumento finanziario e di** canale, (ad esempio, bilaterale, regionale o multilaterale);

Motivazione

Il riferimento all'addizionalità rispetto all'obiettivo dello 0,7% di APS/RNL è rafforzato dalla richiesta di fornire informazioni in merito al tipo di strumento finanziario impiegato per l'erogazione dell'aiuto. Questo consentirà una migliore individuazione della fonte del finanziamento, per determinare se proviene dal bilancio per lo sviluppo o meno.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 17 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

iii) informazioni quantitative sui flussi finanziari basati sui "marcatori di Rio per gli aiuti relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e per gli aiuti relativi all'adattamento ai cambiamenti climatici" (cosiddetti "marcatori di Rio"), introdotti dal gruppo di assistenza allo sviluppo dell'OCSE, e informazioni metodologiche riguardanti l'applicazione del metodo basato sui marcatori di Rio per i cambiamenti climatici;

Emendamento

iii) informazioni quantitative sui flussi finanziari, **attraverso il sostegno ai progetti o ai bilanci**, basati sui "marcatori di Rio per gli aiuti relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici e per gli aiuti relativi all'adattamento ai cambiamenti climatici" (cosiddetti "marcatori di Rio"), introdotti dal gruppo di assistenza allo sviluppo dell'OCSE, e informazioni metodologiche riguardanti l'applicazione del metodo basato sui marcatori di Rio per i cambiamenti climatici;

Motivazione

Il sostegno finanziario pubblico internazionale a favore dei paesi in via di sviluppo si sta muovendo verso forme di trasmissione finanziaria "programmatiche", con un passaggio al sostegno al bilancio a scapito dell'aiuto basato sui progetti. Il Comitato di assistenza allo

sviluppo dell'OCSE consente un controllo dei flussi legati ai cambiamenti climatici solo su base progettuale o settoriale e non è possibile effettuare un controllo nel quadro del sostegno al bilancio generale. Questo aspetto potrebbe assumere maggiore rilevanza in futuro, dal momento che l'aiuto allo sviluppo collegato alle questioni climatiche continua a spostarsi verso forme programmatiche.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 17 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione

iv) informazioni dettagliate sull'assistenza offerta dal settore pubblico e privato, se del caso, ai paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, affinché realizzino interventi di adattamento agli effetti di tali cambiamenti;

Emendamento

iv) informazioni dettagliate sull'assistenza offerta dal settore pubblico e privato, se del caso, ai paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, affinché realizzino interventi di adattamento agli effetti di tali cambiamenti, **con indicazione del paese beneficiario, del settore e del tipo di attività;**

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 17 – lettera a – punto v

Testo della Commissione

v) informazioni dettagliate sull'assistenza offerta dal settore pubblico e privato, se del caso, ai paesi in via di sviluppo, affinché realizzino interventi di mitigazione delle emissioni dei gas a effetto serra;

Emendamento

v) informazioni dettagliate sull'assistenza offerta dal settore pubblico e privato, se del caso, ai paesi in via di sviluppo, affinché realizzino interventi di mitigazione delle emissioni dei gas a effetto serra, **con indicazione del paese beneficiario, del settore e del tipo di attività;**

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 17 – lettera b

Testo della Commissione

(b) informazioni sulle attività condotte dagli Stati membri nell'ambito del trasferimento di tecnologie ai paesi in via di sviluppo conformemente alla convenzione UNFCCC e sulle tecnologie trasferite nell'anno X-1, informazioni sulle attività previste riguardanti il trasferimento di tecnologie ai paesi in via di sviluppo conformemente alla convenzione UNFCCC e sulle tecnologie da trasferire nell'anno X e negli anni successivi. Le informazioni devono anche indicare se la tecnologia trasferita è stata utilizzata per interventi di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici o adattamento a essi, il paese beneficiario, l'importo del sostegno offerto e tipo di tecnologia trasferita.

Emendamento

(b) informazioni sulle attività condotte dagli Stati membri nell'ambito del trasferimento di tecnologie ai paesi in via di sviluppo conformemente alla convenzione UNFCCC e sulle tecnologie trasferite nell'anno X-1, informazioni sulle attività previste riguardanti il trasferimento di tecnologie ai paesi in via di sviluppo conformemente alla convenzione UNFCCC e sulle tecnologie da trasferire nell'anno X e negli anni successivi. Le informazioni devono anche indicare se la tecnologia trasferita è stata utilizzata per interventi di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici o adattamento a essi, il paese beneficiario, l'importo del sostegno offerto, *la fonte del finanziamento* e il tipo di tecnologia trasferita.

Motivazione

Questo permetterà ancora una volta di stabilire se la fonte del finanziamento proviene dal bilancio APS.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) informazioni sull'uso, da parte degli Stati membri, dei proventi durante l'anno X-1 generati dalla vendita all'asta di quote di emissioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Tali dati comprendono anche informazioni specifiche e dettagliate sull'uso del 50% dei proventi, nonché sulle successive azioni intraprese, con indicazione della categoria

Emendamento

(b) informazioni sull'uso, da parte degli Stati membri, dei proventi durante l'anno X-1 generati dalla vendita all'asta di quote di emissioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Tali dati comprendono anche informazioni specifiche e dettagliate sull'uso del 50% dei proventi, nonché sulle successive azioni intraprese, con indicazione della categoria

di tali azioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e del paese o regione beneficiari;

e dell'addizionalità di tali azioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e del paese o regione beneficiari;

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

(d) informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 406/2009/CE e informazioni sul modo in cui la politica d'acquisto degli Stati membri favorisce il raggiungimento di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

Emendamento

(d) informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della decisione n. 406/2009/CE e informazioni sul modo in cui la politica d'acquisto degli Stati membri favorisce il raggiungimento di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

Nel caso di attività di progetto per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, gli Stati membri garantiscono, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, in particolare del protocollo di valutazione della sostenibilità dell'energia idroelettrica pubblicato dall'International Hydropower Association nel novembre 2010.

PROCEDURA

| | |
|--|--|
| Titolo | Meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea |
| Riferimenti | COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD) |
| Commissione competente per il merito Annuncio in Aula | ENVI 30.11.2011 |
| Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula | DEVE 19.1.2012 |
| Relatore(i) Nomina | Åsa Westlund 5.12.2011 |
| Esame in commissione | 27.3.2012 |
| Approvazione | 24.4.2012 |
| Esito della votazione finale | +: 24 -: 0 0: 0 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Catherine Grèze, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theoharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Santiago Fisas Ayxela, Judith Sargentini |
| Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Sergio Gutiérrez Prieto, Emilio Menéndez del Valle, Katarína Neved'alová, Claudiu Ciprian Tănăsescu |